

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

REGOLAMENTO

CAPO I (ACCESSO)

Art.1

Scopo della Fondazione, a norma di Statuto, è il conferimento di borse di studio a diplomati delle scuole medie secondarie al fine di fornire a giovani in disagiate condizioni economiche, di religione cattolica e nativi nel comune di Biella o di Ponderano, Borriana, Tronzano Vercellese, Ronsecco, Mongrando, Vettigné (frazione di Santhià), Borgo d'Alice, S. Germano Vercellese, Pezzana, Brandizzo, Strambinello, Reano, Grinzane, Bonvicino, Ivrea e Vercelli, i mezzi per frequentare un corso di laurea attivato presso le Facoltà dell'Università di Pisa.

Art.2

Annualmente, entro il mese di marzo, il Consiglio direttivo della Fondazione in relazione alle condizioni economiche della Fondazione, stabilisce il numero delle borse da conferire per l'Anno accademico successivo.

Al concorso per titoli ed esami per l'attribuzione delle borse sono ammessi i cittadini italiani nativi dei comuni di cui all'art.1 ed in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di concorso, senza alcun limite di reddito familiare. Tuttavia, al fine di ottemperare pienamente allo scopo istituzionale della Fondazione di fornire i mezzi per gli studi universitari a giovani meritevoli che siano anche di disagiate condizioni economiche, l'ammontare della borsa potrà essere ridotto sulla base della situazione economica della famiglia come riportato nel successivo art. 3 del Regolamento.

Art.3

La borsa di studio dà diritto all'alloggio ed al vitto per l'intero anno Accademico, fatti salvi i periodi di vacanza accademica, presso il Collegio della Fondazione o presso Collegi di Enti pubblici o privati convenzionati.

La borsa di studio è confermata al vincitore negli anni successivi, fino al conseguimento della laurea, a condizione che l'assegnatario si uniformi alle prescrizioni del presente regolamento.

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

Il Consiglio Direttivo può altresì concedere un contributo didattico mensile per l'intera durata della borsa nell'ammontare deliberato dal Consiglio stesso.

A titolo di rimborso potrà essere chiesta al borsista o la corresponsione di una somma di denaro in relazione alla situazione economica della famiglia, così come indicato nel bando. Per la valutazione della situazione economica si fa rinvio ai criteri selettivi individuati dall'Università di Pisa per esonerare in tutto o in parte dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti stessi.

Art. 4

Ai bandi di concorso e ad ogni altro adempimento relativo provvede, di volta in volta, il Consiglio direttivo con propria deliberazione ovvero il Presidente con propria determinazione.

Il bando di concorso fissa i requisiti che dovranno essere posseduti dai candidati, i termini per la presentazione delle domande e dei documenti ed ogni altra norma opportuna anche per la valutazione delle prove dei concorrenti e per la formazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal Rettore dell'Università di Pisa o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Arcivescovo di Pisa, da un rappresentante del Comune di Biella e da due esperti sulle materie oggetto delle prove di esame. La Commissione deciderà l'assegnazione, tenendo conto del curriculum scolastico e dei risultati delle prove di esame. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Nel caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario, le borse possono essere assegnate ai candidati che, risultati idonei, seguono secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5

L'esito del concorso è comunicato al solo vincitore della borsa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'erogazione della stessa è subordinata alla iscrizione del borsista al corso di laurea prescelto dell'Università di Pisa e alla sottoscrizione di apposito disciplinare approvato dal Consiglio direttivo all'atto dell'emissione del bando di concorso.

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

CAPO II (OBBLIGHI DI STUDIO)

Art. 6

L'assegnatario della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di studio, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata o non rispetti gli obblighi del presente Regolamento, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine allo studio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo.

Art. 7

Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche o svolgere comunque attività professionale o di consulenza retribuita né per enti pubblici né per privati, salvo che ne sia autorizzato dal Consiglio direttivo.

Le borse di studio:

non sono cumulabili con altre borse od assegni di studio a qualsiasi titolo corrisposti, fatta salva la borsa di studio erogata dalla Regione o borse di studio erogate espressamente per periodi di studio e tirocinio presso altre istituzioni italiane e straniere per attività relative alla formazione dell'allievo, quali la preparazione della tesi di laurea;

obbligano il borsista al rispetto del presente Regolamento e a non accettare impegni incompatibili con i doveri previsti dal Regolamento stesso;

non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 8

All'atto del conferimento della borsa, è assegnato al borsista un docente che lo seguirà per tutto il corso di studio; il borsista è tenuto a sottoporre allo stesso per approvazione il piano di studio predisposto e le eventuali variazioni.

Il borsista è tenuto a seguire le lezioni, le esercitazioni e i laboratori del corso a cui è iscritto, secondo il proprio piano di studi di cui al comma precedente.

Tutti gli esami prescritti dall'Università possono essere sostenuti negli appelli ordinari della sessione estiva e anche negli appelli ordinari della sessione autunnale e comunque entro e non oltre la sessione di gennaio/febbraio, termine perentorio entro il quale il

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

borsista deve presentare alla Segreteria della Fondazione la documentazione relativa all'esito degli esami universitari.

In tutti gli esami i borsisti devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30.

Gli esami arretrati o dati in più non entrano nella media generale, ma in essi non può essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30.

Per gli esami anticipati le votazioni vengono valutate per l'anno cui si riferiscono. Nel caso di mancato adempimento agli obblighi predetti, i borsisti non conseguono la conferma della borsa per l'anno accademico successivo.

Art.9

Al borsista che entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del corso universitario sostiene, ai fini del conseguimento del diploma, l'esame di laurea presso l'Università di Pisa può essere concesso un contributo didattico nell'ammontare definito dal Consiglio direttivo.

A tal fine il borsista è tenuto a consegnare alla Segreteria della Fondazione il Certificato di laurea accompagnato della tesi di laurea presentata.

Art.10

Il Consiglio direttivo può autorizzare la partecipazione del borsista ad attività di studio e di ricerca fuori Pisa. Tali richieste documentate sono vagliate dal docente di cui all'art.8 che propone l'attribuzione di eventuali contributi e rimborsi.

Art.11

Per gravi motivi, il Consiglio direttivo può autorizzare il borsista a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino ad un anno.

E' disposta d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il differimento o la sospensione dell'attività didattica per obblighi di leva.

Chi si trovi nello stato previsto dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art.3 del Regolamento né è tenuto per lo stesso periodo di tempo a corrispondere l'eventuale contributo a titolo di rimborso previsto dall'art. 3.

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

CAPO III (DISCIPLINA)

Art. 12

Nei rapporti personali il borsista non può in nessun caso far venir meno il reciproco rispetto.

Le mancanze commesse dal borsista, sono sanzionate, sentito l'interessato:

- a) con l'ammonizione pronunciata dal Presidente;
- b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;
- c) con la sospensione della borsa per un tempo determinato;
- d) con la decadenza della borsa.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono inflitte dal Presidente su deliberazione del Consiglio direttivo. In caso di particolare gravità ed urgenza il Presidente può di sua autorità, sospendere la borsa per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio direttivo.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), la direzione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità legale, qualora il borsista sia minorenne.

Art. 13

Il borsista si impegna a collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio che lo ospita ed a rispettare le norme che lo regolano.

Art. 14

Ogni borsista entrando nel Collegio che lo ospita riceve in consegna la camera personale completamente arredata, che gli è stata destinata e che si obbliga a lasciare nella stessa condizione, salvo il naturale deperimento.

Al termine dell'anno accademico nel riprendere in consegna la camera, nel caso si riscontrino danni di cui sia responsabile il borsista, Il Presidente addebita allo stesso l'importo.

Art. 15

Ogni borsista è tenuto a fare prontamente denuncia di qualsiasi danno arrecato al materiale esistente nella camera a lui assegnata.

L'ammontare del risarcimento dei danni, se dovuto, verrà determinato dal Presidente.

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

Il risarcimento dei danni non esclude gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 16

Il regime alimentare è determinato dalla Direzione del Collegio ospitante ed è uguale per tutti gli allievi del Collegio, salvo il caso in cui il borsista abbia bisogno di seguire per riconosciuti motivi di salute, un regime dietetico speciale.

Art. 17

L'orario giornaliero dei pasti e quello del funzionamento del collegio sono determinati dalla Direzione del Collegio ospitante.

Art. 18

Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal Collegio che li ospita, i borsisti sono tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all'attività all'interno delle strutture del Collegio.

Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal Collegio, i borsisti risiedono nel Collegio e frequentano la mensa. Per quanto riguarda il pernottamento fuori dal Collegio e per ogni assenza che sia di 24 ore o più, lo studente deve avvisare la portineria dello stesso.

I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili con gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento.

Art. 19

E' vietato tenere con sé o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone, o recar danno ai locali, agli impianti e agli arredi del Collegio.

Art. 20

Nei locali del Collegio la condotta del borsista deve essere tale da non creare disturbo o disagio.

Dopo le ore 23.00 non deve essere fatto alcun rumore che possa disturbare il riposo e lo studio degli altri.

FONDAZIONE " COLLEGIO PUTEANO "

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

Art.21

Il borsista può ricevere persone estranee al Collegio nelle sale comuni e nella propria camera soltanto durante l'orario di apertura del collegio.

Art.22

Nel caso in cui il borsista sia ospitato presso Collegi di Enti convenzionati egli è tenuto ad uniformarsi, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, alla disciplina dei collegi degli Enti stessi; al riguardo è cura della Fondazione consegnare al borsista il Regolamento di disciplina del collegio ospitante.

FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

All. 1
Al P.U. n. 1 del
2.03.2009

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604
Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

CAPO IV (DISPOSIZIONI VARIE)

Art.23

Il Consiglio può autorizzare, in aggiunta al numero di borse determinato ai sensi del precedente art.2, il conferimento di ulteriori borse di studio a giovani diplomati delle Scuole Medie secondarie senza le limitazioni di territorio di cui all'art.1; anche per dette borse il Consiglio può deliberare un concorso delle spese da parte dei borsisti, così come previsto dall'art. 3.

Il Consiglio direttivo può altresì autorizzare l'emissione di appositi bandi per l'assegnazione di borse di studio, presso la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna riservati a laureati sulla base di preventivi accordi fra la Fondazione e dette Istituzioni.

Per le borse di cui al precedente comma non trovano applicazione le limitazioni di territorio di cui all'art.1; per le stesse si applicano i precedenti articoli del presente Regolamento ove compatibili nonché le disposizioni contenute negli accordi e nei regolamenti didattici ed interni delle due Istituzioni di cui al 2° comma.

Art.24

Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dall'Anno Accademico successivo a quello della sua approvazione.